




UNIONE NAZIONALE
CONSUMATORI

COMITATO REGIONALE LOMBARDO E PROVINCIALE DI MILANO

LA GARANZIA LEGALE E LE GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO



Regione Lombardia

Commercio, Fiere e Mercati

**Programma generale di intervento 2005-2006 della Regione Lombardia realizzato
con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico**

Gli articoli da 128 a 135 del nuovo Codice del Consumo disciplinano **le norme a tutela dei consumatori nei contratti di vendita dei beni i consumo** e cioè di qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata, dell'acqua e del gas (quando non confezionati per la vendita) e dell'energia elettrica. Sono, invece, compresi i beni usati.


Le stesse regole valgono anche per i contratti di permuta, somministrazione, appalto, opera e per tutti gli altri contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Tali norme si applicano agli acquisti effettuati dalla data del 23 marzo 2002 e **riguardano i rapporti tra consumatori e venditori: non si applicano, pertanto, alle vendite tra privati e nemmeno quando gli acquirenti siano ditte, società, professionisti, associazioni, fondazioni ecc..**



Indipendentemente dall'eventuale garanzia fornita dal produttore (o dal venditore), che tecnicamente si chiama "garanzia convenzionale", **al consumatore è garantita dal Codice una "garanzia legale" a tutela degli acquisti.**

La garanzia legale

La garanzia legale **copre i difetti esistenti al momento della consegna del bene che si manifestano nei due anni successivi.** Per i beni usati il termine può essere ridotto dalle parti a un anno.



La garanzia opera anche nel caso di un difetto che derivi dall'imperfetta installazione quando quest'ultima sia compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.

La denuncia del difetto del bene deve essere fatta dal con-

sumatore al venditore entro due mesi dalla scoperta, a meno che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del difetto o lo abbia occultato. Si consiglia, in ogni caso, non appena scoperto il difetto del bene, di trasmettere al venditore una raccomandata con ricevuta di ritorno con la denuncia del difetto.

Se il difetto si manifesta entro sei mesi dalla consegna si presume che lo stesso esistesse già al momento della consegna e **sarà il venditore a dover dimostrare il contrario**.

IN CASO DI DIFETTO IL CONSUMATORE HA DIRITTO:

alla riparazione o sostituzione del bene senza alcuna spesa, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Le riparazioni o sostituzioni devono essere effettuate in un congruo termine e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore.

OPPURE

alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto (salvo i difetti di lieve entità) se: la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; il venditore non ha provveduto alla riparazione o sostituzione entro un congruo termine; la sostituzione o riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

L'azione diretta a far valere i difetti si prescrive in ventisei mesi dalla consegna.

E' nullo qualsiasi patto volto ad escludere o limitare i diritti riconosciuti al consumatore.



La garanzia convenzionale

Il produttore o venditore possono offrire una “garanzia convenzionale” ulteriore, che consiste nell’impegno assunto nei confronti del consumatore, senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare o intervenire altrimenti sul bene qualora lo stesso non corrisponda alle condizioni indicate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità.

Tale garanzia si aggiunge alla garanzia legale che spetta in ogni caso al consumatore.



La garanzia convenzionale, che deve essere redatta anche in lingua italiana, deve indicare:

- la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti relativi alla garanzia legale e che tali diritti non possono essere pregiudicati
- l'oggetto della garanzia e gli elementi per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale nonché la ditta e la sede di chi la offre.

SCHEDA PRATICA RIASSUNTIVA

- ✓ **la garanzia legale prevista nel Codice del Consumo si applica ai contratti di vendita di beni mobili tra venditore e consumatore**
- ✓ **copre i difetti esistenti al momento della consegna**
- ✓ **ha una durata di due anni dalla consegna: è importante, pertanto, conservare gli scontrini per almeno due anni**
- ✓ **vale anche per i difetti derivanti da una imperfetta installazione quando quest'ultima è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore**
- ✓ **bisogna denunciare il difetto al venditore entro due mesi dalla scoperta**
- ✓ **se il difetto si manifesta entro sei mesi dalla consegna si presume che esistesse già al momento della consegna**
- ✓ **Il consumatore ha diritto:**
 - a) **alla riparazione o sostituzione (salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o troppo oneroso rispetto all'altro)**
oppure
 - b) **alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto quando la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; quando il venditore non ha provveduto alla riparazione o sostituzione in un termine congruo; quando la sostituzione o riparazione ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore**
- ✓ **l'azione legale si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna**
- ✓ **l'eventuale ulteriore garanzia del produttore/venditore si aggiunge a quella legale che non può essere limitata**
- ✓ **è nullo ogni patto che escluda o limiti i diritti riconosciuti al consumatore.**



UNIONE NAZIONALE
CONSUMATORI

COMITATO REGIONALE LOMBARDO E PROVINCIALE DI MILANO

Via Ugo Foscolo, 3 - 20121 MILANO
Tel. 02 86463134 - Fax 02 72003439
Sito: www.consumatorilombardia.it
E-mail: info@consumatorilombardia.it

Disegni di: Mario Dalbon (Gennaio 2007)